

Deliberazione 2 novembre 2009, ARG/elt 163/09

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004 n. 96/04 come successivamente modificata e integrata

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 novembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07;

- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08;
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08;
- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l’ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06;
- la comunicazione del 13 ottobre 2009 dell’Autorità alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 0059397).

Considerato che:

- il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione n. 96/04:
 - a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
 - b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell’Autorità, nonché per l’organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l’Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l’attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1 dell’allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 30 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 00117 del 4 gennaio 2005) Idroelettrica Valcanale S.a.s. ha presentato istanza di partecipazione al regime di PSA;
- ai sensi del comma 3.2 dell’allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un’apposita Commissione di esperti per la verifica dell’ammissibilità dell’istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- con comunicazione datata 11 settembre 2006 (prot. Autorità 021950 del 12 settembre 2006) Idroelettrica Valcanale S.a.s. ha dichiarato la volontà di non avvalersi degli effetti delle richiamate decisioni del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi avversi alla deliberazione dell’Autorità n. 96/04;
- ai sensi del comma 4.4 dell’allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all’Autorità, in data 15 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 039974 del 15 dicembre 2008), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell’istanza di Idroelettrica Valcanale S.a.s.;

- ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato, Idroelettrica Valcanale S.a.s. ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 04156 del 28 gennaio 2009);
- la Cassa ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza di Idroelettrica Valcanale S.a.s., per l'anno 2004 (prot. Autorità 07849 del 19 febbraio 2009);
- ai sensi del comma 4.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 23 aprile 2009, l'Autorità ha comunicato ad Idroelettrica Valcanale S.a.s. l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità 0019772);
- con comunicazione del 26 giugno 2009 (prot. Autorità n. 036888 del 30 giugno 2009), Idroelettrica Valcanale S.a.s. ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione del 24 settembre 2009 (prot. Autorità 0054988) l'Autorità ha comunicato ad Idroelettrica Valcanale S.a.s. l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
- ai sensi del comma 5.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità in data 6 ottobre 2009 gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di Idroelettrica Valcanale S.a.s. (prot. Autorità n. 058269 del 8 ottobre 2009);
- in presenza della disponibilità di tutti i dati richiesti, l'Autorità ha rinunciato alla comunicazione del Csa provvisorio di cui al paragrafo 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
- ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, l'Autorità ha comunicato ad Idroelettrica Valcanale S.a.s. il Csa definitivo in data 13 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 0059397);
- la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. non si è avvalsa della facoltà di richiedere l'audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01.

Ritenuto:

- sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto della dichiarazione di Idroelettrica Valcanale S.a.s. di non volersi avvalere degli effetti delle decisioni del Consiglio di Stato, in merito ai ricorsi avversi alla deliberazione dell'Autorità n. 96/04, e delle altre osservazioni e informazioni fornite, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,4730

DELIBERA

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s., per l'anno 2004, pari a 0,4730;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s., l'ammontare relativo alla perequazione specifica

- aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal giorno della sua prima pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

2 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis